

Sent. 44609/08
Rep. 11693/08



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa
M.L.Padova, nella causa iscritta al n. ~~40780~~ 2006 R.G., avente ad
oggetto un'actio negatoria servitutis promossa da

[REDACTED]
[REDACTED] l'avv.
A. Simonetta

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], tutti con gli avv. L. Salati e S. Mantelli

- CONVENUTI -

all'udienza del 10.12.2008, previa discussione orale ex art.281 sexies
cpc, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
P. Q. M.**

tw.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara inammissibili le domande di parte attrice e condanna quest'ultima a rimborsare ai convenuti le spese di lite, liquidate in € 621,00 per spese, € 1.709,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico e documentalmente provato che in relazione ai profili oggetto del presente giudizio e, specificatamente alla domanda principale concretante un'*actio negatoria servitutis*, l'odierno attore aveva subito l'iniziativa possessoria di controparte finalizzata alla reintegra nel possesso del passaggio/transito attraverso il piano piloti del fabbricato del condominio resistente e le vie di accesso alla via Suzzani. La fase cautelare si è conclusa con un'ordinanza con la quale è stata ordinata "*al condominio resistente l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio e transito attraverso le vie di accesso alla [REDACTED] mediante la rimozione della recinzione realizzata dal resistente o altra attività equivalente*".

La fase di merito possessoria è, pacificamente, ancora in corso.

Dunque la sola eccezione all'inammissibilità del presente giudizio petitorio – in pendenza di giudizio possessorio – è consentita per la ricorrenza di un pregiudizio irreparabile conseguente all'esecuzione del provvedimento interinale (così come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.25 del 3 febbraio 1992 in relazione all'art.705 cpc).

Il Condominio attore assume che sicuramente appare ricorrere nel caso di specie un pregiudizio grave ed irreparabile dall'esecuzione del provvedimento emesso a definizione della fase cautelare, atteso che l'ordinanza interinale ha statuito comunque la possibilità di realizzare la reintegra di controparte mediante la rimozione della recinzione realizzata da esso attore. Tale intervento comporterebbe la

vanificazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera e – in caso di decisione possessoria definitiva in senso contrario – la necessità di affrontare nuovamente i costi del ripristino della recinzione.

L'assunto prospettato da parte attrice è però destituito di fondamento in quanto risulta dal doc.14 prodotto da parte convenuta che in data 16.03.2006 – a seguito di ricorso ex art.669 duodecies cpc – la reintegra nel possesso è già stata determinata giudizialmente ed è stato statuito che esa debba avvenire non già mediante demolizione della recinzione, bensì – più semplicemente – con la rimozione delle serrature dei cancelli - esistenti lungo detta recinzione - e la loro sostituzione mediante maniglie liberamente apribili.

L'intervenuta determinazione delle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare possessorio esclude dunque che si possa ipotizzare una diversa possibilità di esecuzione del medesimo e pertanto la sussistenza di quelle condizioni di pregiudizio irreparabile cui soltanto è condizionata l'ammissibilità – su iniziativa del convenuto in sede possessoria - del giudizio petitorio in pendenza di giudizio possessorio.

Ne consegue dunque la declaratoria di inammissibilità delle domande petitorie azionate in questa sede dall'attore.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

Per completezza va rilevato come si deve considerare ancora parte del presente procedimento il Condominio ██████████ in Milano, atteso che la rinuncia all'azione depositata in atti dal medesimo non risulta essere stata accettata da controparte.

Milano, 10.12.2008.

Il Giudice

M. L. Pasleva

